



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI E ALTRI ISTITUTI DI “TREGUA FISCALE” PREVISTI DALLA L. 197/2022

(Articolo 1, commi 186-221-bis 05, Legge 29/12/2022, n. 197 e ss.mm.ii.)

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata delle controversie (commi 186-205)</i>	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda (commi 186-205)</i>	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti (commi 186-205)</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione (commi 186-205)</i>	5
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione (commi 186-205)</i>	5
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali (commi 186-205)</i>	6
Articolo 8 – <i>La conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212)</i>	6
Articolo 9 – <i>La rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione (commi 213-218)</i>	7
Articolo 10 – <i>Entrata in vigore</i>	7
Articolo 11 – <i>Disposizioni di rinvio</i>	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:
 - a. la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte la Città di Potenza, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, di cui ai commi 186-205, art. 1, L. 197/2022;
 - b. la conciliazione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dai commi 206-212, art. 1, L. 197/2022;
 - c. la rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione, di cui ai commi 213-218, art. 1, L. 197/2022;
 - d. la regolarizzazione degli omessi/carenti versamenti delle rate successive alla prima conseguenti all'accertamento con adesione, alla acquiescenza agli avvisi di accertamento e al reclamo/mediazione e degli importi anche rateali relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinata dai commi 219-221, art. 1, L. 197/2022.
2. L'utilizzo di uno degli istituti sopra riportati è alternativo a tutti gli altri; conseguentemente, il ricorso alla definizione agevolata delle controversie non consente di poter utilizzare l'istituto della conciliazione agevolata delle controversie tributarie, né quello della rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione e nemmeno quello della regolarizzazione degli omessi/carenti versamenti e così via tutti gli altri.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Entrate tributarie o in ogni caso il Servizio Tributi, secondo la denominazione anche utilizzata in passato.
4. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 186-221-bis della Legge 197/2022.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata delle controversie (commi 186-205)

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, di cui sia parte processuale il Comune di Potenza, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una pronuncia definitiva.
2. Le controversie definibili attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP, Imposta di Soggiorno) e comprendono tutti gli atti rientranti nella giurisdizione tributaria, compresi gli avvisi bonari.
3. Sono escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda (commi 186-205)

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato

o ne ha la legittimazione, entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune nel termine di 10 giorni dall'efficacia del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o a mezzo consegna diretta al protocollo dell'Ente comunale. È facoltà dell'Ufficio disporre la regolarizzazione delle domande incomplete che, se assolutamente inidonee alla prosecuzione del procedimento, possono per tale ragione formare oggetto di diniego di cui al successivo articolo 6.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo e, per ogni domanda, deve corrispondere l'importo dovuto come calcolato in base agli articoli successivi.
3. Per valore della controversia si intende il valore stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
4. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato pubblicate anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.
5. Gli importi della definizione sono liquidati e versati direttamente dal contribuente.
6. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento del dovuto alle scadenze previste dalla legge.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso e il contribuente non abbia corrisposto detti importi, il perfezionamento della definizione agevolata costituisce titolo per ottenere lo sgravio, salvo che il pagamento non sia dilazionato, nel quale caso l'Ufficio dispone la sospensione dell'esenzione della cartella e, a seguito di integrale pagamento del dovuto, il definitivo sgravio dell'importo a ruolo.

Articolo 4 – Importi dovuti (commi 186-205)

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:
 - a. il 100% del valore della controversia in caso in cui:
 - i. il ricorso sia stato notificato ma, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorrente non si sia ancora costituito in giudizio tramite deposito o trasmissione del ricorso stesso alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992;
 - ii. vi sia stata la soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
 - b. il 90% del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023:
 - i. il ricorso era pendente e iscritto in primo grado di giudizio, in attesa di fissazione dell'utenza di trattazione;

- ii. il ricorso era iscritto in primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito della pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - iii. Il ricorso era iscritto in primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. o dell'articolo 39 del D.lgs. 546/1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era già stata decisa con sentenza definitiva;
 - iv. Pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di Giustizia di Secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
 - c. Il 40% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
 - d. Il 15% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.
2. In caso di soccombenza reciproca, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
 - a. il 100% riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - b. il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I° Grado;
 - c. il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di II° Grado;
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 1 gennaio 2023, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
 - a. il 40% della controversia se:
 - i. il ricorso era iscritto in primo grado di giudizio, in attesa di fissazione dell'utenza di trattazione;
 - ii. il ricorso era iscritto in primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito della pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - iii. il ricorso era iscritto in primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. o dell'articolo 39 del D.lgs. 546/1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era già stata decisa con sentenza definitiva;
 - iv. pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
 - b. il 15% della controversia, se il Comune è risultato soccombente.
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, in caso di soccombenza reciproca del Comune e del contribuente, la definizione può

avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per la restante parte.

6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativamente alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata prevista con il presente regolamento.
7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio. All'importo calcolato ai sensi del presente articolo, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite liquidate con la sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
8. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione (commi 186-205)*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona soltanto se sia stata presentata la domanda di cui al precedente articolo 3 e se sia stato effettuato il pagamento entro il 30 giugno 2023 degli importi dovuti in base al precedente articolo.
2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
3. Nel caso di cui gli importi dovuti superano i 1.000,00 Euro (Euro mille/00), è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 all'articolo 8 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in massimo venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata del coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
6. Nel caso di rigetto del ricorso in qualunque stato o grado, rimangono dovute le spese legali comminate con le sentenze favorevoli all'Ente locale. Tali spese devono essere corrisposte entro il termine previsto per il pagamento dell'unica rata. Nel caso di pagamento rateale, le spese legali vengono ripartite con le altre somme, seguendo i tempi dei pagamenti dilazionati.

Articolo 6 – Diniego della definizione (commi 186-205)

1. L'eventuale diniego alla definizione agevolata deve essere notificato dal Comune entro il 31 luglio 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali (commi 186-205)

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti ovvero della prima rata, nel caso di pagamento rateale, per importi superiori a Euro 1000,00 (Euro mille).
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

Articolo 8 – La conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212)

1. In alternativa alla definizione agevolata disciplinata dagli articoli precedenti e dai commi da 186 a 204, art. 1, L. 197/2022, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte il Comune di Potenza possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al precedente comma 2 e il Comune iscrive a ruolo o avvia la riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
6. In quanto compatibile, si applica l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Nel caso di rigetto del ricorso in qualunque stato o grado, rimangono dovute le spese legali comminate con le sentenze favorevoli all'Ente locale. Tali spese devono essere corrisposte entro il termine previsto per il pagamento dell'unica rata. Nel caso di pagamento rateale, le spese legali vengono ripartite con le altre somme, seguendo i tempi dei pagamenti dilazionati.

Articolo 9 – *La rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione (commi 213-218)*

1. Nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune di Potenza, oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
5. Alla rinuncia agevolata di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
6. Nel caso di rigetto del ricorso nei gradi precedenti, rimangono dovute le spese legali comminate con le sentenze favorevoli all'Ente locale. Tali spese devono essere corrisposte entro il termine previsto per il pagamento dell'unica rata. Nel caso di pagamento rateale, le spese legali vengono ripartite con le altre somme, seguendo i tempi dei pagamenti dilazionati.

Articolo 10 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 11 – *Disposizioni di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'art. 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.